

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 2005, 2005/32/CE⁽¹⁾, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, ha violato gli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;

— condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva 2005/32/CE nel diritto interno è scaduto il 10 agosto 2007.

⁽¹⁾ GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

Ricorso proposto il 13 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-170/09)

(2009/C 153/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Peere e P. Dejmek, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato, o, comunque, non avendo comunicato alla Commissione, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo⁽¹⁾, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei tale direttiva;

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/60/CE è scaduto il 15 dicembre 2007. Orbene, alla data di presentazione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato, o, comunque, non aveva comunicato alla Commissione, tutti i provvedimenti di trasposizione necessari.

⁽¹⁾ GU L 309, pag. 15.

Ricorso proposto il 13 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-171/09)

(2009/C 153/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Peere e P. Dejmek, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— constatare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 1° agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata⁽¹⁾, e, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di questa direttiva;

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/70/CE è scaduto il 15 dicembre 2007. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione o, comunque, aveva omesso di comunicarle alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 214, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal (Regno Unito) il 14 maggio 2009 — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Axa UK plc

(Causa C-175/09)

(2009/C 153/59)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Convenuta: Axa UK plc

Questioni pregiudiziali

- 1) Quali caratteristiche debba presentare un servizio esente da imposta che sia "idone[o] ad operare trasferimenti di fondi ed a implicare modifiche giuridiche ed economiche" e in particolare
 - a) se l'esenzione in parola sia applicabile a servizi che, altrimenti, non dovrebbero essere prestati da nessuna delle istituzioni finanziarie che (i) addebitano una somma su un conto corrente, ii) accreditano la somma corrispondente su un altro conto corrente o (iii) eseguono un'operazione intermedia tra i) e ii);
 - b) se la detta esenzione sia applicabile a servizi che non comportano l'esecuzione di operazioni di addebito su un conto corrente e del corrispondente accredito su un altro conto corrente ma che, nel caso in cui il trasferimento di fondi sia eseguito, possano essere considerati la causa di tale trasferimento;
- 2) Alla luce della giurisprudenza SDC, se si possa ritenere che un operatore commerciale (diverso da una banca) presti un servizio esente da imposta ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, qualora le operazioni eseguite per conto del cliente i) includano la riscossione, la contabilizzazione e il successivo pagamento di somme di denaro dovute al cliente da un terzo e, in particolare, implicino:
 - a) la trasmissione di informazioni alla banca del terzo con la richiesta di effettuare un pagamento dal conto corrente del terzo sul conto corrente intestato all'operatore, sulla base di un'autorizzazione permanente rilasciata dal terzo alla propria banca (secondo il sistema cosiddetto dell'"addebito diretto"), e quindi, qualora la banca effettui il detto pagamento,
 - b) dare ordine alla propria banca di trasferire i fondi versati dal proprio conto al conto bancario del cliente, ma che
 - (2) escludano a) l'operazione di addebito su conto corrente (b) e la corrispondente operazione di accredito su un altro conto corrente, o c) qualsiasi operazione intermedia tra a) e b).
- 3) Se la questione sub 2) possa ottenere una diversa soluzione qualora il servizio ivi descritto sia effettuato mediante la trasmissione di dati ad un sistema elettronico che, a sua volta, trasmette i dati alla banca competente, anche laddove la trasmissione dei dati possa non dare luogo ad un trasferimento (per esempio qualora il terzo abbia revocato la detta autorizzazione alla banca o non disponga di fondi sufficienti sul proprio conto corrente)